CAMERA DEI DEPUTATI N. 3606

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO, FRANZ

Istituzione del Ministero dell'economia agricola

Presentata il 21 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di *referendum* abrogativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (MIRAAF) mette in seria difficoltà la permanenza del MIRAAF che, d'altra parte, così com'è strutturato è del tutto inadeguato alle esigenze della politica comunitaria, dove accanto all'implementazione della nuova politica agricola comune e degli accordi presi in sede internazionale, l'ulteriore ampliamento delle politiche regionali e lo sviluppo del processo di integrazione modificano gli stessi meccanismi di intervento e pongono gli Stati membri nella condizione di dover riadattare la strutture preposte all'intervento in agricoltura; né è in grado di dare risposta alle tante domande di innovazione che provengono dalla necessaria modernizzazione del settore.

Si impone, dunque, una iniziativa che giustifichi la presenza di un Ministero fortemente innovativo nell'organizzazione e nelle finalità; tale struttura deve essere snella in modo da assicurare il governo reale del sistema agricolo e collocarsi alla fine di un processo istituzionale che passa per le regioni, evitando duplicazioni ed avendo limiti e competenze ben definite.

L'innovazione rispetto a precedenti impostazioni è sottolineata dalle seguenti disposizioni contenute nella presente proposta di legge:

l'amministrazione centrale non può esercitare funzioni proprie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, per quanto riguarda l'economia agricola, sono poste tutte sul piano di regioni a statuto speciale. Si tratta di un passaggio essenziale: il raccordo con le regioni è permanente e riguarda anche la fase di partecipazione alla produzione normativa europea;

si tende ad evitare e prevenire attribuzioni surrettizie. A tal fine il nuovo organo del segretariato generale è specificamente tenuto a individuare e segnalare al governo, alle regioni ed alle Camere qualsiasi disposizione in contrasto con tale principio;

il personale del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, non transita direttamente nel nuovo Ministero dell'economia agricola, le cui dotazioni organiche avverranno per chiamata, secondo le esigenze di professionalità richieste per la nuova organizzazione; e ciò va rimarcato; si prevede inoltre l'istituzione di una commissione bilaterale amministrazione-organizzazioni sindacali, ai sensi del contratto di lavoro, al fine di seguire le fasi del processo di riforma e studiare i provvedimenti da assumere per la ricollocazione del personale in funzione dei ruoli, delle funzioni e delle competenze;

si prevede il passaggio al nuovo Ministero di funzioni riguardanti l'economia agricola già attribuite ad altri Ministeri, quali, ad esempio, i parchi e le riserve naturali, la veterinaria e l'industria agroalimentare;

i giochi a premi quali *Totip*, *Tris* e le scommesse sui cavalli sono attribuite al Ministero delle finanze, in quanto appare improprio che il Ministro dell'economia agricola debba occuparsi di giochi e scommesse;

si stabilisce che a partecipare allo sviluppo dell'economia agricola sono chiamati gli imprenditori ed i lavoratori agricoli, i titolari di fondi a destinazione agricola, i soggetti pubblici e privati che fanno ricerca in materia agricola;

per evitare il cronico ed assurdo ritardo nel recepimento delle norme dell'Unione europea, è stata prevista una procedura eccezionale per il costante adeguamento delle norme interne, imponendo a tutti gli organi di operare nei tempi utili per non violare i termini recati da norme comunitarie e quindi non danneggiare gli operatori agricoli italiani;

le forze di polizia sono chiamate ad operare con strutture miste, al fine di coordinarne e razionalizzarne l'azione;

il Corpo forestale dello Stato è articolato in nuove sezioni specializzate, non solo per la prevenzione delle violazioni alla legge, ma soprattutto per farne il Corpo specializzato nei controlli di qualità degli alimenti, dei prodotti agricoli immessi nel mercato o ancora in campo e degli allevamenti.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è fortemente regionalizzata.

La presente proposta di legge, che certamente potrà arricchirsi dei contributi durante il dibattito parlamentare, è in linea con le esigenze di razionalizzazione e di decentramento approvate dal Parlamento.

Una rapida approvazione della presente proposta di legge potrebbe garantire un Ministero rinnovato *ab juris*, liberato da incombenze gestionali, aperto ad un proficuo rapporto con l'Europa, dotato di personale qualificato: elementi tutti che potrebbero giustificarne la presenza. È per questi motivi che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del Ministero dell'economia agricola).

1. È istituito il Ministero dell'economia agricola. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Il Ministero ed il Ministro dell'economia agricola sono rispettivamente denominati « Ministero » e « Ministro ».

3. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti ad altri soggetti, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero soppresso, salvo che per i rapporti con il personale regolati dall'articolo 12.

ART. 2.

(Finalità dell'economia agricola).

1. L'economia agricola, in armonia con la politica agricola europea e gli accordi internazionali, tende allo sviluppo ed al miglioramento della produzione agricola basata sulla ricerca del progresso tecnico e scientifico nel rispetto della salubrità delle produzioni, delle risorse ambientali e delle regole della concorrenza, ed ha per protagonisti gli agricoltori, gli addetti al settore agricolo, i titolari di fondi destinati o destinabili alla produzione agricola, gli imprenditori agroalimentari ed i soggetti pubblici e privati addetti alla ricerca nei settori agricoli.

2. Si intendono per prodotti agricoli i prodotti della terra, dell'allevamento e della pesca, ed i prodotti dell'industria agroalimentare in rapporto diretto con questi prodotti.

ART. 3.

(Funzioni del Ministero).

1. Il Ministero dell'economia agricola partecipa alla elaborazione della politica

agricola europea ed internazionale e ne coordina la partecipazione dei rappresentanti dei governi regionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La politica agricola nazionale è definita ed aggiornata dal Ministero sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I princìpi generali della politica agricola nazionale, definiti con legge quadro, riguardano i seguenti settori:

a) la qualità e la salubrità degli alimenti destinati al consumo;

b) i rifornimenti agricoli e le scorte alimentari essenziali;

c) la regolazione del mercato agricolo;

d) l'ordinamento e la tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;

e) la omologazione e la certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

f) il diritto fondiario e gli affitti agrari;

g) la protezione dell'ambiente emerso e sommerso idoneo alle produzioni agricole;

h) la protezione della fauna selvatica;

i) la disciplina della zootecnica, della pescicoltura e della pesca;

l) la regolazione della caccia e della pesca;

m) la disciplina della ricerca e della immissione sul mercato di:

1) biotecnologie;

2) prodotti dell'ingegneria genetica;

3) prodotti semi agricoli, floreali e forestali;

4) piante ornamentali;

5) materiale di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni;

6) cooperazione agroindustriale ed alimentare;

7) mangimi;

8) fertilizzanti;

n) la veterinaria e la zootecnia;

o) i fitofarmaci;

p) il riciclo di sostanze organiche per usi agricoli;

q) l'impiego di fanghi in agricoltura;

r) la trasformazione industriale dei prodotti agricoli;

s) la gestione e lo sviluppo dei boschi cedui e di alto fusto;

t) la produzione del legno;

u) le opere di raccolta, adduzione, distribuzione e depurazione delle acque irrigue di rilevanza nazionale e di bonifica dei territori a vocazione agricola;

v) le acque superficiali, sotterranee o dissalate, per uso agricolo, irriguo o zootecnico; per le acque, riguardanti i territori di più regioni, le funzioni degli esistenti magistrati alle acque sono attribuite alle autorità di bacino;

z) gli usi naturalistici del territorio agricolo e la destinazione di sue parti a parchi, riserve e paesaggio protetto;

aa) la costituzione, la trasformazione e la soppressione di enti, agenzie, aziende ed istituti aventi ad oggetto l'economia agricola;

bb) il credito agricolo, anche in natura, ed il Fondo di solidarietà nazionale;

cc) la trasformazione fondiaria, compreso il superamento degli usi civici sui terreni privati;

dd) la qualificazione e l'aggiornamento dei protagonisti del settore agricolo.

4. Nei settori di cui al comma 3 il Ministero esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento ed i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

(Regolamenti di attuazione delle norme comunitarie europee).

1. Per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea nelle materie attribuite alla competenza del Ministero, questo ha potere di emanare regolamenti di attuazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea sono stabiliti termini, il Ministero e tutti gli organi interessati sono tenuti ad adottare le determinazioni di rispettiva competenza, previste dalla legge, in tempi tali da rispettare i termini previsti dalle norme comunitarie.

3. Appena un regolamento o una direttiva europea sono approvati dagli organi dell'Unione europea, prima ancora della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, il Ministero individua la direzione ed il funzionario responsabile i quali provvedono ad attivare tutte le procedure necessarie al fine di emanare i provvedimenti attuativi nel rispetto dei termini previsti.

ART. 5.

(Norme tecniche).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, con proprio decreto, le norme tecniche nei settori di cui all'articolo 3.

ART. 6.

(Industria agroalimentare).

1. Sono trasferite al Ministero dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

ART. 7.

(Veterinaria).

1. Sono trasferite al Ministero tutte le competenze in materia veterinaria attualmente attribuite al Ministero della sanità o ad altri Ministeri.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi statali competenti in materia veterinaria sono sottoposti al coordinamento ed alle direttive del Ministero.

ART. 8.

(Ambiente agricolo).

1. Sono trasferite al Ministero dal Ministero dell'ambiente i servizi e le attribuzioni in materia di parchi e riserve naturali.

ART. 9.

(Il Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato, ferme restando le attribuzioni di polizia stabilite dalla legge, è articolato in specializzazioni, per la prevenzione e la repressione delle violazioni nei settori di competenza del Ministero, curando sistematicamente i controlli di qualità degli alimenti, delle acque irrigue, dei prodotti agricoli, anche in campo e degli allevamenti.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Corpo forestale dello Stato ha il potere di prelevare campioni, svolgere analisi e diffidare i proprietari, possessori o detentori dall'immettere in commercio o dall'avviare all'alimentazione animale le derrate non conformi ai requisiti stabiliti con legge o con regolamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato, previa convenzione e nel rispetto del disciplinare adottato dal Ministero.

ART. 10.

(L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – AIMA).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per la riforma dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, attribuendo alle regioni, nel rispetto dei princìpi sulla responsabilità in materia di fondi europei, le competenze in materia di istruttoria sulle domande e sull'attuazione dei controlli, nella salvaguardia delle norme tecniche e dei regolamenti di attuazione delle norme comunitarie.

2. L'AIMA può stipulare convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano sia per ampliare i contenuti del decentramento sia per l'esercizio di attività sostitutive.

3. Gli archivi elettronici e cartacei dell'AIMA sono gestiti da un comitato formato da cinque membri dei quali due sono designati dal Ministero e tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Ferme restando le funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato e del Corpo della Guardia di finanza, che accede direttamente all'anagrafe e agli archivi elettronici dell'Azienda, l'AIMA si avvale di un reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che, d'intesa, ove occorra, con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'Unione europea, persegue i seguenti fini:

a) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno dell'Unione eu-

ropea, commessi da parte di soggetti che percepiscano indebitamente contributi europei;

b) concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con i servizi del Ministero;

c) concorrere all'esecuzione dei controlli, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere costituiti gruppi operativi misti con la partecipazione dei diversi Corpi di polizia, ciascuno per le proprie specializzazioni, per la prevenzione e la repressione delle frodi ai bilanci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

ART. 11.

(L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine – UNIRE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di riorganizzare l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) attribuendo alle regioni funzioni di controllo in materia di ippodromi.

2. La competenza sui giochi a totalizzatore e sugli altri comunque connessi alle corse di cavalli è trasferita al Ministero delle finanze.

ART. 12.

(Organizzazione degli uffici).

1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:

a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, evitando comunque duplicazioni di servizi, funzioni e costi e, tassativamente, l'attribuzione al Ministero di competenze regionali;

b) chiamare da qualsiasi pubblica amministrazione centrale, regionale o locale, il personale di ogni ordine e grado, ivi compresi i direttori generali, per coprire i posti in organico del Ministero; al personale del soppresso Ministero risultante in eccedenza rispetto alle professionalità richieste ed alla razionalizzazione degli uffici del Ministero si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di mobilità;

c) istituire una commissione bilaterale amministrazione-organizzazioni sindacali, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di seguire le fasi del processo di riforma e studiare i provvedimenti da assumere per la ricollocazione del personale in funzione dei ruoli, delle funzioni e delle competenze. A tal fine entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è impegnato a reperire le risorse per attivare le procedure di riqualificazione professionale e di mobilità contrattata previste dalla legge n. 59 del 1997 per le amministrazioni soggette a riforma;

d) individuare i comitati e gli organi consultivi esistenti da conservare per procedere al loro riordino; i comitati non individuati ai sensi della presente lettera sono soppressi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla costituzione dei nuovi organismi essi continuano ad operare in deroga a qualsiasi altra disposizione.

ART. 13.

(Segretariato generale).

1. Il Ministero è organizzato in un segretariato generale al quale fanno capo i diversi servizi.

2. Il segretario generale del Ministero assiste il Ministro in sede comunitaria anche in relazione alla elaborazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, avvalendosi del Gabinetto e dell'ufficio legislativo.

3. Al segretariato generale fanno capo:

a) consiglieri agricoli all'estero la cui finalità è quella di rafforzare la cooperazione ed il commercio dell'Italia all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

b) i seguenti servizi: della ricerca, delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica, ivi compresi gli istituti sperimentali, veterinario, alimentare, per lo sviluppo agricolo e della pesca, per gli interventi europei, per la repressione delle frodi alimentari, dell'ambiente e del paesaggio agricolo, del personale e del bilancio;

c) il Gabinetto;

d) l'ufficio legislativo.

4. Il segretariato generale è tenuto a segnalare al Ministro, e per il tramite di questi, ai presidenti delle due Camere, e al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni ed i provvedimenti che assegnano al Ministero attribuzioni rientranti nelle competenze delle regioni e delle province autonome in materia agricola.

ART. 14.

(Ragioneria centrale).

1. La Ragioneria centrale esistente presso il Ministero soppresso esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

ART. 15.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione per la riforma del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Con regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano tutte le competenze esercitate dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e non attribuite dalla presente legge al Ministero dell'economia agricola; in caso di mancata emanazione nel termine previsto del regolamento di attuazione, tali competenze sono comunque trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.